

Seduta del 29.11.2013

delibera n. 572

Oggetto: Imposta Municipale Propria – Approvazione aliquote, riduzioni per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera a) della Legge 24 dicembre 2012, n.228;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.414 del 28 settembre 2012;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 415 del 28 settembre 2012, riguardante l'Imposta Municipale Propria, approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.";

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

RITENUTO per quanto sopra, confermare le aliquote IMU 2012 e di modificare l' aliquota IMU 2013 limitatamente alla previsione dell'agevolazione di aliquota ridotta, pari allo 0,8%, sulle categorie catastali C1, C3 e A10 che, attualmente, scontano un'aliquota dello 0,9% , per le unità immobiliari destinate ad attività d'impresa, possedute ed utilizzate dal proprietario per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ricomprese nell'area individuata nel centro storico, come da planimetria allegata, racchiusa, sommariamente, tra Via Federico Salomone, Via Asinio Herio, La Civitella, Via Papa Giovanni XXIII;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) Di confermare tutte le aliquote stabile con delibera di Consiglio Comunale del 28/09/2012 n. 415, introducendo la seguente aliquota agevolata :
 - a. aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 / C3 ed A/10, possedute ed utilizzate da commercianti e professionisti ed artigiani, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale o artigianale, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, limitatamente al centro storico come individuato nell'allegata planimetria allegato A): **0,8%**; come riassunte nell'allegato B);
- 2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 3) Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.;
- 4) Di dare atto che le aliquote, le riduzioni e le detrazioni approvate con la presente deliberazione, entrano in vigore il 01 gennaio 2013;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

572

CASERMA PIERANTONI

ISTITUTI RIUNITI
DI ASSISTENZA -
SAN G. BATTISTA

P.ZZA
TRENTO E
TRIESTE

CIMITELLA



ALLEGATO B

<i>Casistiche aliquote</i>	<i>aliquote</i>	<i>Categorie catastali</i>
Unità immobiliare e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche	0,4 %	Da A/1 ad A/9 C/2, C/6, C/7
Unità immobiliare e pertinenze annesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;	0,4 %	Da A /1 ad A/9 C/2, C/6, C/7
Unità immobiliare e pertinenze annesse, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata (AIRE)	0,4 %	Da A/1 ad A/9 C/2, C/6, C/7
Unità immobiliare e pertinenza annesse, posseduta da soggetto passivo di oltre sessantacinque anni ed adibita ad abitazione principale dal suo nucleo familiare, il cui reddito IRPEF non superi € 15.000,00, di cui al rigo "N1" del modello Unico, ed al rigo 11 del modello 730/3, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale.	0,2%	Da A /1 ad A/9 C/2, C/6, C/7
Unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale da nuclei familiari con portatori di handicap ex Legge 104/92 , il cui reddito familiare ai fini IRPEF, non superi € 15.000,00 come riportato al rigo "N1" della dichiarazione dei redditi, ed al rigo 11 del modello 730/3, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale.	0,2%	Da A /1 ad A/9 C/2, C/6, C/7
Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da soggetto passivo disoccupato , proveniente da azienda dismessa o a seguito di processi di riorganizzazione del personale, il cui reddito IRPEF, dell'intero nucleo familiare, non superi € 15.000,00 di cui al rigo "N1" del modello Unico, ed al rigo 11 del modello 730/3, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale.	0,2%	Da A/1 ad A/9 C/2, C/6, C/7
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le	0,4%	Da A/1 ad A/9

572

Case Popolari (IACP o ATER)			C/2,C/6,C/7
Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.	0,4%		Da A/1 ad A/9 C/2,C/6,C/7
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1%		Fabbricati che rispettano i requisiti stabiliti dall'art.9 del D.L. 557/93, indipendentemente dalla classificazione catastale (posseduti da coloro che esercitano l'attività agricola e che sono strumentali ad essa)
Unità immobiliari possedute ed utilizzate dal soggetto passivo IMU, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale o artigianale	0,9%		C/1,C/3,A/10
Unità immobiliari possedute ed utilizzate dal soggetto passivo IMU, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, professionale, commerciale o artigianale, limitatamente al centro storico come individuato nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio n. del	0,8%		C/1,C/3,A/10
Unità immobiliari e pertinenze annesse, concessi a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3 L. 431/98 ed adibiti ad abitazione principale dal conduttore, che vi risiede.	0,9%		Da A/1 ad A/9 C/2,C/6,C/7
Unità immobiliari utilizzati dagli enti non commerciali (ONLUS), a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano posseduti, dall'ente non commerciale utilizzatore di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011. 0,76%;	0,76%		Tutte le categorie
Aliquota di base relativamente a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e non ricompresi nelle categorie soggette a riduzioni IMU	1,06%		Tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00;			572